

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI  
DELEGA AGLI AMMINISTRATORI DI AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE  
(ART. 2443 C.C.)**

Ai signori azionisti della SG Company SB S.p.A. (di seguito anche SG o Società), con sede in Milano piazza Guglielmo Oberdan 2/a, C.F. 09005800967.

Con deliberazione presa nella riunione conclusasi il 3 novembre 2021, il consiglio di amministrazione di SG ha deciso, tra l'altro, di proporre all'assemblea straordinaria degli azionisti di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., apposita delega ad aumentare il capitale sociale di SG Company SB S.p.A. per massimi euro 2.000.000,00=, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c.

In occasione di suddetta riunione, il collegio sindacale ha ricevuto dagli amministratori la relazione che illustra l'operazione e le ragioni dell'esclusione nei termini di legge.

L'aumento viene proposto per un ammontare massimo complessivo di Euro 2.000.000,00= compreso sovrapprezzo, in forma scindibile, a pagamento, da liberarsi con conferimenti in denaro od in natura mediante emissione di azioni ordinarie da riservare alla sottoscrizione di investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura.

La delega potrà essere esercitata dall'organo amministrativo di SG entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, in una o più volte; sempre l'organo amministrativo è titolato ad individuare i soggetti beneficiari di volta in volta dell'aumento di capitale riservato, nell'ambito delle categorie indicate dall'assemblea.

Come consentito dal primo comma dell'art. 2443 c.c., secondo periodo, l'aumento di capitale a pagamento, delegato, viene proposto con esclusione del diritto di opzione: *"in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi"*.

La delega pertanto deve prevedere l'importo massimo del capitale autorizzato, indicare quale parte debba essere caratterizzata dalla esclusione del diritto di opzione e determinare i criteri cui gli amministratori debbano attenersi.

Quest'ultimo contenuto, secondo dottrina prevalente, concerne essenzialmente la necessità di esplicitare le ragioni e le cause dell'esclusione del diritto di opzione; lo statuto, o la deliberazione assembleare di delega modificativa dello stesso, deve pertanto individuare anche i destinatari o le categorie di persone destinatari delle azioni oppure i criteri per l'identificazione dei soggetti cui riservarle, a necessario completamento delle motivazioni di esclusione.

L'interpretazione dottrinarina più rigida aggiunge che la delega debba dettare pure i criteri per la definizione del prezzo di emissione delle azioni, cui si dovranno attenere gli amministratori al momento dell'esercizio della delega medesima (pacificamente non risulta invece necessario che la deliberazione assembleare di delega contenga già la fissazione specifica del prezzo).

Suddette informazioni devono essere contenute, come avviene nel caso in esame, nella relazione ex art. 2441 comma 6 c.c. che l'organo amministrativo presenta prima all'organo di controllo e poi all'assemblea dei soci.

Maggiormente dubbio è il momento d'intervento del collegio sindacale, ossia quando (sempre ai sensi dell'art. 2441 comma 6 c.c.) i sindaci siano tenuti a predisporre il loro parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. La dottrina è sicura che tale parere venga rilasciato in occasione della delibera delegata assunta dall'organo amministrativo; parte della dottrina ritiene però che debba essere rilasciato anche in previsione della deliberazione assembleare di delega (conforme a ciò il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, orientamenti societari massime H.G.15 e H.G.29, difforme il Consiglio Notarile di Milano, massima 8, che postone al solo momento di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato la produzione del parere di congruità del collegio sindacale).

Secondo le indicazioni più cautelative, questo collegio sindacale ha ritenuto opportuno emettere il proprio parere previsto dal comma 6 dell'art. 2441 c.c. anche in previsione dell'assemblea straordinaria, a completamento dell'informativa spettante agli azionisti, ancorché il prezzo di emissione delle azioni non sia ancora determinato. In tale caso il parere non può che essere espresso *"con riguardo alla congruità dei criteri di determinazione del prezzo di emissione cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2443 c.c."* (massima H.G.15 sopra citata).

Come già evidenziato in altro parere, gli aumenti di capitale proposti si inseriscono, tra l'altro, in un contesto di rafforzamento patrimoniale di SG a fronte dei negativi effetti economici causati dalla pandemia in corso, conseguenti alla stringente normativa di emergenza che incide fortemente sul settore "live" in cui la società opera.

Nello specifico caso in esame, l'organo amministrativo propone che venga riservato ad investitori qualificati e/o partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati e/o in relazione a operazioni da effettuare tramite conferimenti in natura un aumento di capitale delegato fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 2.000.000,00=, compreso sovrapprezzo.

Nella Relazione Illustrativa sulle Materie all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 19 dicembre 2021 in prima convocazione e per il giorno 20 dicembre 2021 in seconda [Predisposta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6 c.c.], gli amministratori danno evidenza dei profili dell'operazione proposta: illustrano le ragioni e le cause dell'esclusione del diritto di opzione, le categorie di persone destinatarie

delle azioni ed anche i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, cui si dovranno attenere gli amministratori al momento dell'esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'offerta riservata in sottoscrizione sia volta a dotare la Società e, per essa, il Consiglio di Amministrazione, di uno strumento idoneo a consentire il reperimento in modo rapido ed efficiente, del capitale proprio e delle risorse finanziarie da impiegare per la crescita per linee esterne, tramite operazioni di merger & acquisition, rafforzando anche la consistenza patrimoniale del Gruppo. Inoltre, lo strumento della Delega, e l'esclusione del diritto di opzione appare al consiglio di amministrazione funzionale a consentire alla Società di valutare possibili operazioni di acquisizione anche mediante scambi azionari e/o similari operazioni. Il Consiglio di Amministrazione ritiene infine che l'aumento di capitale delegato riservato possa consentire alla Società di incrementare ulteriormente il proprio flottante, ampliando la base azionaria a primari investitori italiani ed esteri di elevato standing, con l'obiettivo di agevolare gli scambi sul titolo.

L'esclusione del diritto di opzione trova quindi la motivazione nell'interesse della Società:

- a cogliere la possibilità di ampliamento e diversificazione del numero degli azionisti, con l'ingresso di nuovi partner, interessati a sostenere la crescita in Italia e a livello internazionale del Gruppo,
- di strutturazione delle operazioni in termini rapidi ed efficienti al fine di cogliere le opportunità sul mercato
- di offrire le azioni di nuova emissione quale controvalore per l'acquisizione di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società nell'ambito della strategia del Gruppo di crescita per linee esterne.

In merito all'individuazione dei soggetti cui l'aumento delegato può venire rivolto, l'organo amministrativo propone che le azioni a valere sulla Delega potranno essere offerte: (i) a investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti e/o a partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c.; (ii) a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda e/o attività industriali di interesse della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, c.c. ("Conferimenti in Natura"); (iii) attraverso una combinazione delle alternative di cui ai punti (i) e (ii) che precedono.

La Relazione prevede che il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del contesto generale e di mercato, dovrà valutare nell'imminenza di ciascuna operazione di emissione le condizioni cui la stessa potrà essere effettuata, tenuto anche conto dell'andamento a quella data del corso del titolo della Società in Borsa. L'art. 2441, comma 6, c.c. prevede che il prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o non spettanza del diritto di opzione sia determinato in base al valore del patrimonio netto della società, tenendo conto, nel caso le azioni siano quotate, anche dell'andamento delle quotazioni del titolo. Peraltro,

come noto, trattandosi di parametri indicativi, va ricordato che, in caso di esclusione del diritto d'opzione, il riferimento normativo al patrimonio netto deve essere inteso in maniera non necessariamente coincidente con il dato meramente contabile. Occorre che l'organo amministrativo faccia pertanto riferimento al valore economico della società da determinarsi anche in considerazione di parametri di mercato.

La Relazione testualmente prevede anche che: *“Alla luce delle modalità tecniche che saranno prescelte per l'effettuazione delle diverse operazioni, il Consiglio di Amministrazione (eventualmente con il supporto di propri advisor) potrà individuare i criteri più opportuni ai fini della determinazione del valore economico della Società, e – quindi – del prezzo di emissione delle azioni da offrire ai destinatari, che tengano conto delle concrete circostanze di fatto e non compromettano le finalità sottese all'operazione medesima. Di ciò, il Consiglio di Amministrazione, in sede di ciascuna attuazione della Delega, darà dovuto conto, nella relazione, delle motivazioni che giustificano l'esclusione dell'opzione e dei criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni, anche al fine del rilascio del parere di congruità sul prezzo da parte del Collegio Sindacale ai sensi dall'art. 2441, co. 6, c.c.”.*

Il Consiglio di Amministrazione potrà così determinare l'ammontare di strumenti finanziari da emettere in un'unica soluzione e/o di volta in volta, nonché dovrà individuare le condizioni economiche dell'operazione da effettuare, in linea con la miglior prassi per operazioni simili, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo della stessa.

Tali disposizioni che individuano la delega dell'assemblea all'organo amministrativo, tenuto altresì conto del lungo periodo concesso per il suo esercizio, risultano coerenti ed in linea con l'interpretazione fornita dell'art. 2441 comma 6 c.c., ove il valore del patrimonio netto va inteso come valore economico del medesimo, da determinarsi anche con riferimento a parametri di mercato.

Il collegio sindacale nulla ha da rilevare sui criteri e sulle motivazioni addotte, tese a consentire al Consiglio di Amministrazione, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2441, 6 comma, c.c. (che richiede che l'esclusione sia motivata da esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili), di strutturare, nel miglior interesse della Società, ciascuna operazione di aumento di capitale, tenuto conto dei complessivi benefici associati a tale forma di collocamento in ragione dei tempi di esecuzione normalmente accelerati che detta modalità consente; il collegio sindacale infatti concorda che la disponibilità di strumenti in grado di ridurre, in determinate circostanze, i tempi di esecuzione di operazioni di aumento di capitale riveste particolare importanza in condizioni di particolare volatilità del mercato.

Come già esposto, il presente parere emesso ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., ha la finalità di rafforzare l'informativa e le tutele a favore degli azionisti esclusi dal diritto di opzione.

Il nostro parere viene pertanto espresso sull'adeguatezza, sotto il profilo della ragionevolezza e nelle attuali circostanze, dei criteri e ragioni presentati dall'organo amministrativo ai fini della definizione delle linee guida sui cui si baserà l'aumento di capitale delegato.

A parere del collegio sindacale, l'operazione proposta risulta ragionevole e coerente rispetto agli scopi sociali ed ai criteri di determinazione del prezzo di emissione stabiliti nell'ultimo periodo del 6° comma dell'art. 2441 c.c., per quanto AIM Italia formalmente non sia un mercato regolamentato. In particolare, il collegio sindacale ha preso atto delle ragioni economiche e delle finalità che sottendono il corrente punto proposto agli azionisti in sede straordinaria e ne valuta le modalità, la dimensione ed i principi consoni anche alla esigenza di patrimonializzazione della Società e del Gruppo e di crescita e sviluppo mediante impiego di capitale proprio.


In conclusione, sulla base delle informazioni ricevute, della documentazione esaminata e delle interlocuzioni intrattenute, il collegio sindacale osserva che i criteri guida cui si dovrà attenere il consiglio di amministrazione per la definizione del prezzo delle azioni che verranno emesse a fronte dell'aumento di capitale sociale delegato sono in linea con l'interpretazione corrente del dettato normativo e, conseguentemente, congrui.

I sindaci continueranno comunque a vigilare sul rispetto delle tutele spettanti agli attuali azionisti, in conformità al precetto di cui all'art. 2441 comma 6 c.c., ed in occasione di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato rilasceranno specifici pareri di congruità sul prezzo di emissione delle azioni.

Le osservazioni espresse dall'intero collegio sindacale, tenuto conto delle problematiche connesse alle disposizioni di contenimento della pandemia, vengono depositate in copia presso la sede della società sottoscritte dal solo Presidente, affinché i soci possano prenderne visione unitamente alla relazione degli amministratori.

Milano / Ivrea 3 novembre 2021

Per il collegio Sindacale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alessandro Sabolo". The signature is written in a cursive style and is contained within a rectangular box.

Il suo Presidente (Alessandro Sabolo)